

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 – Costituzione – Durata – Sede Legale

E' costituita in BOLOGNA Viale Berti Pichat, 2/2, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 ss. Codice Civile denominata **POLISPORTIVA CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA**.

L'associazione è affiliata alle seguenti Federazioni Sportive ed Enti di Promozione:

FISB PER l'attività di bowling;

FIV per l'attività di vela;

AICS per l'attività di calcio;

UISP per l'attività di ciclismo;

FIPAV per l'attività di pallavolo;

UISP per lo sci;

FIPSAS per l'attività di pesca.

UISP per attività di Basket;

FITAV per attività di Tiro al Volo;

Riconosciute da C.O.N.I. e dal Ministero dell'interno (quale ente avente finalità assistenziali con D.M. del 13 maggio 2004).

La Polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme del Coni nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza; sia nazionale che internazionale, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente e/o della federazione di stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

La Polisportiva opera senza limite di durata..

Art. 2 – Scopo

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito dello sport delle categorie indicate.L'associazione potrà aderire ad Associazioni ed enti di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale aventi scopi affini o complementari al proprio.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico delle diverse categorie nelle specialità ad esse appartenenti in tutte le forme e manifestazioni con i propri colori sociali.
- La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dei diversi sport.
- L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione di tali pratiche sportive, l'Associazione si propone inoltre di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche,
- gestire impianti, propri e di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere,
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle diverse specialità sportive,
- organizzare corsi di avviamento al gioco delle diverse discipline e corsi di formazione per operatori sportivi,
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali,
- gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali
- esercitare in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivo di autofinanziamento,
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde attrezzato,
- collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive.

Art. 3 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito

amministravo – gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione,
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali,
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa,
- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale,
- dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e nemmeno trasmissibili.

Art. 5 – Esercizio sociale e rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare il modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, ancorché in modo indiretto, i proventi dell'attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 – Soci e loro categorie

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 10 del presente statuto.

Il numero dei soci è illimitato e si distinguono in:

- Soci fondatori,
- Soci ordinari,
- Soci junior : sono tutti coloro che all'atto della iscrizione non hanno compiuto il diciottesimo anno di età. L'iscrizione di soci junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non hanno diritto di voto nelle assemblee,
- Soci onorari: sono coloro che con la loro condotta di vita e per le loro qualità e capacità personali accrescono il prestigio dell'Associazione. La qualifica di socio onorario è concessa a vita e non comporta il pagamento di alcuna quota associativa annuale.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti; il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 7 – Ammissione dei soci

Per l'ammissione a socio si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Il socio che intende dimettersi dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 8 – Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva,

- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione ed al di fuori di essa,
- versare puntualmente le quote sociali stabilite,
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione,
- partecipare all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell'associazione.

Art. 9 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione,
- prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori dell'Associazione,
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione,
- intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alle delibere delle assemblee, purchè in regola con la qualifica di socio,
- esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo,
- essere delegati a assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità,
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.

Art. 10 – Quote sociali

Tipi di quote:

Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

Quota aggiuntiva, per il sostentamento dell'associazione;

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato da Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 11 – Dimissioni da socio

Nel caso di aumento delle quote sociali o di quote aggiuntive obbligatorie deliberate dalle assemblee, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni

successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla associazione a norma di statuto.

Art. 12 – Cessazione della qualifica di socio

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- per dimissioni,
- per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo,
- per inosservanza del presente statuto,
- per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa,
- qualora sia iscritto ad altre associazioni aventi le stesse finalità statutarie,
- per radiazione,
- per decesso.

Le delibere del Consiglio Direttivo prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata, consentendo la facoltà di replica al socio stesso, ricorrendo all'assemblea dei soci.

Art. 13 – Morte del socio

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 14 – Sanzioni per soci

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- avvertimento,
- ammonizione,
- diffida,
- sospensione a tempo illimitato,
- radiazione,

Il socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Responsabilità dell'associazione

L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 16 – Organi dell'Associazione

L'assemblea dei soci

Il Presidente

Il Consiglio direttivo

Il Collegio dei revisori dei conti (se nominato)

Art. 17 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio oltre se stesso, purchè munito di regolare delega scritta.

L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente statuto.

Le decisioni dell'assemblea possono essere modificate solo da una successiva assemblea.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo per:

- discutere ed approvare la relazione sportiva dell'anno precedente,
- per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo),
- per discutere ed approvare il bilancio preventivo,
- per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti se nominato.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le assemblee saranno valide:

In prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie :

- approvazione e modificazione dello statuto sociale: occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione con nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio: occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso nella bacheca situata nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dalla data fissata; o mediante comunicazione postale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, a mezzo E-Mail, con avviso sul notiziario interno e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi quelli che intendano dimettersi dall'Associazione.

Art. 18 – Il presidente dell'Associazione

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso,
- firma gli atti e ne delega la firma,
- convoca l'assemblea sociale,

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente, volendo può nominare anche due figure di supporto quali il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- 1) curare il conseguimento dei fini statutari,
- 2) amministrare i beni sociali e curarne l'incremento,
- 3) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) entro tre mesi dall'inizio dell'anno ed il bilancio preventivo (entro il termine previsto dal Consiglio stesso) da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci,
- 4) deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione,
- 5) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'associazione,
- 6) predisporre la relazione della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione,
- 7) conferire incarichi specifici di controllo e/o di consulenza tecnica,
- 8) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari,
- 9) applicare tutti i regolamenti del presente statuto, impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale,
- 10) stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria,
- 11) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale,
- 12) eleggere fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente,
- 13) curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni,
- 14) affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i poteri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità; potrà inoltre essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un Consigliere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa almeno la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo)
- b) quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 21 – Il collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e possono essere confermati.

E' ammesso che la nomina, fatta dall'assemblea dei soci, sia rivolta a persone non aderenti all'Associazione, a garanzia di professionalità ed imparzialità.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali di Revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno. I membri del Collegio dei Revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti ed ispezioni di controllo. Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo, subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

ART. 22 – Elezione delle cariche sociali

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali ed in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno compiuto la maggiore età
- assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo, sociale e civile in genere.

Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze, sarà designato il numero di persone in graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per quadriennio purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima convocazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda convocazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente.

Il Collegio Sindacale, se nominato, avrà le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Scioglimento dell'associazione

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità di liquidazione, nominandone i liquidatori stessi (scegliendoli preferibilmente tra i soci).

L'associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Clausola compromissoria e norme finali

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno demandate alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale (costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza).

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni degli enti sportivi e delle federazioni sportive questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della città ove ha sede l'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede nella città dove ha sede l'associazione ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dagli enti sportivi e dalle federazioni sportive di cui alla prima parte del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli enti sportivi e delle federazioni, a cui l'associazione è affiliata e le norme del codice civile.